

SOFIA GESTIONE DEL PATRIMONIO

SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE SEMPLIFICATO
DEI FONDI COMUNI APERTI DI INVESTIMENTO
GESTITI DA SOFIA GESTIONE DEL PATRIMONIO SGR
S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

FONDO SOFIA TRADING

IL PRESENTE REGOLAMENTO SI COMPONE DI TRE PARTI

- A) SCHEDA IDENTIFICATIVA
- B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
- C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il presente regolamento è stato approvato dal Commissario Straordinario della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei Fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

DENOMINAZIONE, TIPOLOGIA E DURATA DEL FONDO	<p>OICVM APERTI NON RISERVATI DENOMINATI:</p> <p>- SOFIA TRADING</p> <p>LA DURATA DEL FONDO E' FISSATA AL 31 DICEMBRE 2050 SALVO PROROGA.</p>
SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO	<p>SOFIA GESTIONE DEL PATRIMONIO SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIOS.p.a in Amministrazione Straordinaria.- CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA FIORI OSCURI N. 5 - SOTTOPOSTA AL CONTROLLO DI SOFIA PARTNERS S.r.l. - AUTORIZZATA DALLA BANCA D'ITALIA ED ISCRITTA AL N. 39 Sezione Gestori di OICVM DELL'ALBO DELLE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO TENUTO DALLA BANCA D'ITALIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 DEL D.LGS. 58/98.</p> <p>SITO INTERNET: www.sofiagp.it</p> <p>LA BANCA D'ITALIA, CON PROVVEDIMENTO DEL 13.9.2017, HA DISPOSTO LO SCIoglimento DEGLI ORGANI CON FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO DELLA SOFIA GESTIONE DEL PATRIMONIO SGR SPA, CON SEDE IN MILANO, E HA SOTTOPOSTO LA STESSA ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 56, COMMA 1, LETT. A) DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA (TUF)</p>
DEPOSITARIO	<p>SGSS S.p.A., CON SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN MILANO VIA BENIGNO CRESPI 19/A - 20159 MI, ASSOGETTATA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETE GENERALE, ISCRITTA AL N. 5622 DELL'ALBO DELLE BANCHE TENUTO DALLA BANCA D'ITALIA.</p> <p>LA FUNZIONE DI EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO NONCHE' QUELLA DI RIMBORSO DELLE QUOTE SONO ESPLETATE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI SGSS S.p.A., VIA BENIGNO CRESPI 19/A - 20159 MILANO, www.sg-securities-services.it.</p> <p>LA FUNZIONE DI CONSEGNA DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO PUÒ AVVENIRE SOLO PRESSO LA SGR, OPPURE CON SPEDIZIONE AL DOMICILIO DEL PARTECIPANTE A SUO RISCHIO E SPESE.</p> <p>L'ULTIMO RENDICONTO DELLA GESTIONE DI CIASCUN FONDO E L'ULTIMA RELAZIONE SEMESTRALE SONO MESSI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI SGSS BANCA S.p.A., VIA BENIGNO CRESPI 19/A - 20159 MILANO.</p>
PERIODICITA' DI CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA E FONTI DI RIFERIMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEL SUO VALORE NONCHE' DELLE EVENTUALI MODIFICHE REGOLAMENTARI	<p>IL VALORE UNITARIO DELLA QUOTA DEL FONDO SOFIA TRADING, ESPRESSO IN EURO, E' CALCOLATO CON CADENZA GIORNALIERA, CON ESCLUSIONE DEI GIORNI DI CHIUSURA DELLA BORSA VALORI ITALIANA E DEI GIORNI DI FESTIVITA' ITALIANE, E PUBBLICATO CON LA MEDESIMA CADENZA SUL SITO WWW.SOFIAGP.IT.</p>

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 PARTE SPECIFICA RELATIVA A CIASCUN FONDO

FONDO SOFIA TRADING

SCOPO: Il Sofia Trading è un fondo azionario internazionale che mira all'incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di lungo periodo, con un grado di rischio alto. Obiettivo del Fondo è il conseguimento di un rendimento pari a quello del benchmark di riferimento che è individuato come segue: 32% Euro Stoxx 50 Net Return EUR (SX5T); 46% S&P 500 Total Return (SPXT); 7% Nikkei 225 Total Return (NKYTR), 15% indice JP Morgan Emu Bond 1-3 anni.

Il Fondo non è adatto a Investitori che intendono disinvestire prima che siano trascorsi 5 anni.

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO: Il peso degli strumenti finanziari di natura azionaria potrà variare tra il 60% ed il 100% del patrimonio del Fondo in funzione delle scelte operate dalla SGR. Il Fondo può inoltre investire fino al 30% del totale delle attività in fondi flessibili.

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- azioni;
- obbligazioni, strumenti monetari e liquidità;
- fondi;
- derivati.

La SGR attua una politica d'investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari:

- di natura azionaria;
- denominati in qualsiasi valuta, principalmente di paesi dell'area OCSE e in modo contenuto in valute di paesi Emergenti;
- di emittenti di qualsiasi area geografica, principalmente di paesi dell'area OCSE e in modo contenuto di paesi Emergenti

Non vi sono vincoli in termini di categorie di emittenti, settori merceologici, tipologie di imprese e duration della componente obbligazionaria del portafoglio.

Il fondo investe fino ad un massimo del 15% del Patrimonio del fondo in strumenti finanziari non classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade).

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati per la copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e con finalità d'investimento.

Il fondo presenta una leva finanziaria pari ad 1.

La SGR attua una gestione della componente equity selezionando titoli sottovalutati dal mercato e utilizzando l'analisi tecnica al fine di ottimizzare i livelli di acquisto e vendita degli stessi.

1.2 PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI

Il patrimonio del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e del proprio specifico indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

La SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni, con finalità di:

- copertura dei rischi (di mercato, di interesse, di cambio, di credito, ecc.) eventualmente presenti nel portafoglio di ciascun Fondo;
- miglioramento dell'efficienza nella gestione del portafoglio attraverso l'utilizzo dei derivati come alternativa – più flessibile e meno costosa – agli strumenti finanziari tradizionali;
- arbitraggio, per sfruttare eventuali disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante.

Con riferimento a tutte le finalità sopra elencate, l'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, calcolata secondo le modalità previste dalla normativa di Vigilanza, non può essere superiore al valore complessivo netto di ciascun Fondo.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati con finalità di investimento potrà avere un valore massimo pari al valore complessivo netto di ciascun Fondo.

In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non potrà alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.

Valuta di denominazione di ciascun Fondo è l'euro.

La SGR ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio di ciascun Fondo in disponibilità liquide – anche in valuta estera – e, più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte di investimento anche diverse da quelle ordinariamente previste, finalizzate a tutelare l'interesse dei partecipanti.

Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione di ciascun Fondo sono convertite in quest'ultima sulla base dei tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione.

Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating".

Nell'esclusivo interesse dei Partecipanti ed al fine di una più efficiente composizione del portafoglio, la SGR si riserva la facoltà di investire, nel rispetto delle disposizioni delle Autorità di Vigilanza, parti delle attività del Fondo in parti di OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR, purché si tratti di OICR specializzati in un settore economico o geografico del fondo e che la composizione del fondo sia compatibile con le previsioni regolamentari e con la politica di investimento del fondo.. Sul fondo acquirente non vengono comunque fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti. Inoltre la commissione verrà applicata sulla parte del patrimonio del fondo investito in OICR collegati a condizione che dalla stessa sia dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE

Il fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del fondo.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1. SPESE A CARICO DEL FONDO

3.1.1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- una provvigione fissa di gestione a favore della SGR, calcolata e imputata ogni giorno di valorizzazione sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevata mensilmente dalle disponibilità di quest'ultimo con valuta il primo giorno lavorativo di ogni mese successivo a quello di calcolo. Tale provvigione è determinata nella seguente misura:

Sofia Trading: 1,5% su base annua;

- il costo sostenuto dalla SGR per il calcolo del valore delle quote, pari allo 0,30% annuo del valore complessivo netto del fondo con un massimo annuale pari a euro 18.000,00 per ciascun fondo; il costo è calcolato quotidianamente e

prelevato dalle disponibilità del fondo con frequenza mensile, il primo giorno lavorativo di ogni mese;

- una provvigione di incentivo a favore della SGR, solo in caso di risultato positivo, pari ad una percentuale dell'extraperformance del fondo, maturata nell'anno solare, rispetto all'obiettivo di rendimento del fondo. La percentuale di extraperformance è pari al 20% per il fondo Sofia Trading. La provvigione di incentivo viene liquidata al termine di ogni anno solare sulla base del confronto dei rendimenti sui 12 mesi precedenti, entro il primo giorno lavorativo dell'anno successivo. All'interno dell'anno solare la provvigione di incentivo è calcolata ogni giorno di valorizzazione della quota confrontando la variazione del valore unitario della quota al lordo della commissione di incentivo rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente con la variazione del corrispondente parametro di riferimento nel medesimo lasso temporale. La provvigione di incentivo viene applicata ogni giorno di valorizzazione della quota al minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno precedente quello di calcolo ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente dall'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno precedente al giorno precedente quello di calcolo. Il calcolo della commissione è eseguito ogni giorno di valorizzazione della quota, accantonando il rateo corrispondente. Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo del Fondo, la SGR accredita al Fondo l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo.

I parametri di riferimento di ciascun Fondo di cui al presente regolamento, che ne rappresentano l'obiettivo di rendimento minimo, sono:

Sofia Trading: 32% Euro Stoxx 50 Net Return EUR (SX5T); 46% S&P 500 Total Return (SPXT); 7% Nikkei 225 Total Return (NKYTR), 15% indice JP Morgan Emu Bond 1-3- anni;

Le informazioni relative a ciascun indice sono reperibili sull'Information System Provider Bloomberg, società terza ed indipendente dalla SGR.

In ogni caso, la somma delle provvigioni (di gestione e di incentivo) non può superare complessivamente il limite percentuale annuo di incidenza del 5% rispetto al valore complessivo netto del Fondo.

- le commissioni dovute alla Banca Depositaria per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,3% annuo. L'importo relativo a tale compenso è calcolato ogni giorno di valorizzazione della quota sul valore complessivo netto del Fondo e viene prelevato dalla disponibilità di quest'ultimo con cadenza trimestrale il primo giorno lavorativo successivo alla fine trimestre di riferimento.

Oltre alla commissione di cui sopra è da corrispondere alla Banca Depositaria un importo forfetario annuo pari ad € 1.000,00 (assoggettato ad IVA 20%) per ciascun fondo, relativo all'attività di Custodia ed Amministrazione Titoli.

- altri oneri:
 - gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
 - le spese di pubblicazione del valore unitario della quota e dei prospetti periodici del Fondo e quelle degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari

richiesti da mutamento della legge e/o dalle disposizioni di vigilanza e di liquidazione del Fondo;

- i costi di stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purchè tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del Fondo;

- le spese per la revisione e la certificazione della contabilità e dei Rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;

- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;

- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;

- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;

- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob nonché eventualmente alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo.

3.1.2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2. ONERI A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

3.2.1. Le sottoscrizioni, il passaggio tra fondi ed i rimborsi di quote del Fondo non sono gravate da commissioni, ad eccezione delle sottoscrizioni effettuate per il tramite di terzi soggetti collocatori o concluse a seguito di offerta fuori sede. In questo caso la SGR ha diritto di trattenere commissioni di sottoscrizione prelevate in una misura percentuale pari al 3,0% massimo sull'ammontare delle somme investite.

Per la sottoscrizione di Piani di accumulo la SGR trattiene la commissione di sottoscrizione in misura percentuale su ogni versamento effettuato.

In caso di applicazione di commissioni di sottoscrizione, la SGR retrocede integralmente tale importo al soggetto incaricato del collocamento.

3.2.2. La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

a) diritti fissi, di importo pari a:

- euro 5 per ogni versamento in un'unica soluzione ("PIC");

- euro 5 per ogni versamento effettuato nell'ambito di un Piano di accumulo ("PAC") senza autorizzazione permanente di addebito (SEPA Direct Debit o SDD);

- euro 3 per ogni versamento effettuato nell'ambito di un Piano di accumulo ("PAC") attraverso autorizzazione permanente di addebito (SEPA Direct Debit o SDD);
- euro 2,5 per ogni insoluto verificatosi nell'ambito di un Piano di accumulo ("PAC") attraverso autorizzazione permanente di addebito (SEPA Direct Debit o SDD);
- euro 5 per ogni rimborso, sia parziale che totale;
- euro 50 per l'emissione di ogni singolo nuovo certificato richiesto dal sottoscrittore.

b) le spese:

- per imposte, tasse e bolli eventualmente dovuti ai sensi di legge, in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione, ai successivi versamenti, ai rimborsi e alla comunicazione di conferma dell'avvenuto investimento o disinvestimento;
- di spedizione, postali e di corrispondenza, limitatamente agli effettivi esborsi, sostenute dalla SGR nell'ambito del rapporto con il sottoscrittore, incluso il caso di invio dei certificati di partecipazione al suo domicilio.

3.2.3. Gli importi inerenti i diritti fissi di cui sopra possono essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I medesimi costi sono limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, che saranno indicati di volta in volta al partecipante interessato.

3.2.4. La Sgr ha la responsabilità di verificare che i soggetti incaricati del collocamento non pongano a carico dei partecipanti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.3. SPESE A CARICO DELLA SGR

3.3.1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non sono specificamente indicate come a carico del fondo o dei singoli partecipanti.

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento.

C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. PARTECIPAZIONE AL FONDO

1.1. PREVISIONI GENERALI

- 1.1.1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
- 1.1.2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
- 1.1.3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 1.1.5.
- 1.1.4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativa al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
- 1.1.5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 14, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
- 1.1.6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
- 1.1.7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
- 1.1.8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
- 1.1.9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
- 1.1.10. A fronte di ogni sottoscrizione, ad eccezione dei piani d’accumulo, la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di

quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

- 1.1.11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
- 1.1.12. Per giorno di regolamento della sottoscrizione si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
- 1.1.13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

1.2. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

1.2.1. La sottoscrizione delle quote avviene mediante:

- versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 1.000 euro; l'importo minimo dei versamenti successivi deve essere di almeno 500 euro;
- partecipazione ai piano di accumulazione di cui alla successiva sezione 1.3;
- adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione 1.4.

1.2.2. La sottoscrizione può essere effettuata:

- direttamente presso la SGR;
- per il tramite di soggetti collocatori;
- mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del successivo punto 1.2.6.

1.2.3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali contestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.

1.2.4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati

qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo; in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del depositario.

1.2.5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:

- assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine di Sofia Gestione del Patrimonio SGR S.p.A. – Rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
- bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
- autorizzazione permanente di addebito (SEPA Direct Debit o SDD) su un conto corrente bancario intestato ad uno dei sottoscrittori in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.

1.2.6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione 2 "Quote e certificati di partecipazione".

1.2.7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera per il fondo Sofia Trading, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.

1.2.8. La SGR si impegna a trasmettere al depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

1.3. LA SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE PIANI DI ACCUMULO

1.3.1 La sottoscrizione delle quote di tutti i fondi può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.

1.3.2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo nel quale sono indicati:

- il valore complessivo dell'investimento;
- il numero dei versamenti e/o la durata del piano;
- l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
- l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione corrispondente a n. 12 versamenti se l'importo del versamento unitario è inferiore a 200 euro e a n. 6 versamenti se l'importo del versamento unitario è maggiore o uguale a 200 euro.

1.3.3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 5 versamenti a un massimo di 180 versamenti.

1.3.4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 100 euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.

1.3.5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il Sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della sezione 1.2. E' altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (Modulo SEPA Direct Debit o SDD) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.

1.3.6. E' facoltà del Sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

1.3.7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.

1.3.8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il Sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:

- della durata residua del Piano;
- dell'importo unitario dei versamenti successivi;
- della cadenza dei versamenti.

Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel precedente punto 2 del paragrafo 1.2 Modalità di Sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori ad inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

La SGR provvede in caso di variazione del Piano di accumulo a rideterminare il valore nominale del Piano.

- 1.3.9 La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

1.4. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (SWITCH)

- 1.4.1 Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote degli altri Fondi/Comparti della SGR.
- 1.4.2 L'operazione di passaggio tra Fondi/Comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
- 1.4.3 Le operazioni di passaggio tra fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
- 1.4.4 La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi/Comparti con le seguente modalità:
- il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 14.00;
 - il giorno della sottoscrizione del Fondo/Comparto prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso che deve avvenire entro il quarto giorno successivo a quello di determinazione del rimborso.

2. **QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE**

- 2.1 I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore.
- 2.2 Il depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
- 2.3 Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
- 2.4 A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.

- 2.5 In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

3. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

- 3.1 Il commissario straordinario è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
- 3.2 Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del depositario.
- 3.3 La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

4. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

- 4.1 Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Per i fondi il cui valore unitario della quota è calcolato con cadenza giornaliera, limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo della quota, il valore della quota rimarrà invariato a 1 euro. Per i fondi il cui valore unitario della quota è calcolato con cadenza settimanale, limitatamente ai primi 3 giorni di calcolo della quota, il valore della quota rimarrà invariato a 1 euro.
- 4.2 Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione e informa prontamente la Banca d'Italia.
- 4.3 Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
- 4.4 Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
- a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di

ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

4.5 Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

5. RIMBORSO DELLE QUOTE

5.1 PREVISIONI GENERALI

5.1.1 I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale e parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

5.1.2 La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.

5.1.3 La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:

- la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

- 5.1.4 La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono pervenute, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.1.5.
- 5.1.5 Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 14.00.
- 5.1.6 Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile.
- 5.1.7 Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo e/o a 5.000.000 euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 4 giorni, la SGR si riserva di determinare l’importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo a 15 giorni dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l’ordine di ricezione delle stesse.

- 5.1.8 La SGR provvede, tramite il depositario, al pagamento dell’importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
- 5.1.9 La SGR ha la facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all’andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
- 5.1.10 L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell’avente diritto.

5.2 MODALITA' DI RIMBORSO DELLE QUOTE

5.2.1 Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:

- bonifico;
- assegni circolari non trasferibili.

6. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- 6.1 Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
- 6.2 L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
- 6.3 Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
- 6.4 Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
- 6.5 Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

7. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

- 7.1 La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
- in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

- 7.2 La liquidazione del Fondo viene deliberata dalla SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
- 7.3 Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
- a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, secondo il piano di smobilizzo predisposto dalla SGR e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione del Commissario straordinario, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme riscosse.

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento.